



Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. AOODRPI/ 13860/U
Circ. Reg. nr. 461

Torino, 29 dicembre 2010

Ai Dirigenti degli U.S.T.
del PIEMONTE
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche
della Regione Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: Tentativo di conciliazione nelle controversie in materia di lavoro.
Art. 31 della legge 04 novembre 2010 n. 183.

Con la presente si richiama l'attenzione sulle modifiche introdotte dall'art. 31 della legge 04 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro) in materia di "conciliazione" e si forniscono, al contempo, le istruzioni operative necessarie per una gestione uniforme della relativa procedura anche in ossequio alle indicazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Segretariato Generale - con circolare n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25.11.2010 sulle quali, pure, si richiama l'attenzione.

Il 24 Novembre 2010, è entrata in vigore la sopra citata legge ed il tentativo di conciliazione, nelle controversie in materia di lavoro, ha perso il carattere della obbligatorietà divenendo facoltativo (salvi i casi di contratti certificati ex d.lgs. n. 276/03) .
Conseguenza imprescindibile di questa novità è la sostituzione degli articoli del codice di procedura civile (dal 410, 411, 412, 412ter, 412quater); l'abrogazione degli artt. 410bis, 412bis cpc, e degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 165/01.
In particolare si sottolinea l'abrogazione dell'art. 410bis cpc dal quale derivava la procedibilità della domanda giudiziale decorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'abrogazione dell'art. 412bis che disciplinava l'improcedibilità della domanda giudiziale in assenza dell'espletamento del tentativo di conciliazione.

L'applicazione della nuova disciplina comporta la necessità di :

1. gestire la fase transitoria relativamente alle richieste giacenti alla data di entrata in vigore del "Collegato lavoro";
2. fissare le fasi salienti della nuova procedura, fasi che si applicano per le istanze di conciliazione presentate dal 24 novembre 2010. Sulla procedura da seguire a regime, con la presente si forniranno **le prime indicazioni operative.**

SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE DURANTE LA FASE TRANSITORIA

Ufficio IV : legale, contenzioso e disciplinare
C.Parafioriti tel. 011-4404357 fax 011 4336564 mail: concetta.parafioriti@istruzione.it
www.piemonte.istruzione.it
Via Coazze,18 10138 Torino



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

La fase transitoria può riguardare:

1. **le istanze che sono state presentate prima del 24 novembre 2010, in vigenza degli art. 65 e 66 del d.lgs 165/01 e secondo la previgente formulazione dell'art. 410 c.p.c.** [ipotesi a); b); c) C.Min Lavoro del 25.11.2010 pag. 5)].

Con riferimento a tali istanze sarà necessario attendere la specifica comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente con la quale, tra l'altro, la stessa provvede a chiedere, ad entrambe le parti in causa, il consenso o meno alla prosecuzione dell'iter conciliativo.

Il consenso dovrà essere espresso in forma scritta nei termini fissati dalla comunicazione della DPL.

Al riguardo lo scrivente ufficio ritiene di dare le seguenti indicazioni di massima:

- non manifestare l'interesse alla prosecuzione della procedura conciliativa nelle ipotesi in cui è pacifica l'impossibilità di addivenire alla conciliazione (in questo caso è sufficiente non dare riscontro alla comunicazione della DPL);
 - acquisire preventivamente il parere di quest'ufficio in tutti gli altri casi.
2. **le richieste di tentativo di conciliazione presentate successivamente al 24 novembre 2010 nelle quali si fa riferimento agli art. 65 e 66 del d. lgs. 165/01** saranno archiviate [ipotesi d) C. Min. Lavoro del 25.11.2010 lett. d) pag. 5].
In tal caso non è previsto alcun adempimento a carico della parte resistente. La DPL competente, così come esplicitato dalla circolare citata, avrà cura di comunicare all'istante la possibilità di riproporre la domanda secondo le nuove norme.

Una fattispecie a se stante riguarda le controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre per le quali il Giudice del lavoro abbia ritenuto di sospendere, ex art. 412bis, il giudizio per mancanza dell'espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio al momento del deposito del ricorso.

In quest'ultima ipotesi si procederà all'espletamento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dall'art. 410 c.p.c. nella formulazione previgente.

SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE A REGIME

Le richieste di tentativo di conciliazione inviate a far data dal 24 novembre 2010 sono disciplinate ai sensi dall'art. 31 della legge 183/2010: le stesse devono essere sottoscritte in originale da chi le propone e devono essere consegnate a mano e/o con raccomandata a/r o inviate a mezzo e-mail certificata alla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente .

Copia della stessa deve essere inoltrata con medesimi strumenti all'Amministrazione di appartenenza. Non è ammesso l'inoltro via fax.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.



Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Si sottolineano le novità più rilevanti che emergono dalla lettura degli artt. 410 e segg del c.p.c. e si **forniscono le prime indicazioni sulla procedura da seguire a regime:**

- l'amministrazione ha 20 giorni di tempo dal ricevimento dell'istanza di conciliazione, per depositare, ove intenda aderire alla procedura conciliativa, la memoria contenente le controdeduzioni in fatto ed in diritto nonché le eventuali domande riconvenzionali.

Nel silenzio della norma, per analogia di procedura, la memoria dovrà essere depositata con le stesse modalità previste per l'istanza, pertanto, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, i destinatari di richieste di conciliazione (Dirigenti Scolastici e/o Dirigenti dell'UST) dovranno trasmettere, entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza, allo scrivente ufficio via Fax al n. 011 4336564:

1. copia dell'istanza di conciliazione;
2. memoria dettagliata in fatto e in diritto;
3. idonea documentazione di supporto;
4. breve relazione con la valutazione (del Dirigente Scolastico e/o del Dirigente dell'UST) sulla opportunità di conciliare.

Lo scrivente ufficio, ricevuto quanto sopra, valuterà l'opportunità di aderire alla procedura conciliativa, darà comunicazione ai destinatari della richiesta di conciliazione che provvederanno al deposito della memoria presso la DPL.

(Rispetto alla precedente disciplina si sottolinea la riduzione del termine per il deposito da 30 a 20 giorni e la non necessità di nomina del rappresentante in seno al collegio che viene sostituito dalla Commissione di conciliazione) ;

- entro 10 giorni dal deposito della memoria la DPL procederà alla convocazione delle parti; al fine di facilitare le comunicazioni da parte della DPL la memoria predisposta dal Dirigente Scolastico e/o Dirigente dell'UST dovrà concludersi con l'indicazione dei recapiti per le comunicazioni. Al riguardo si rappresenta che copia della convocazione dovrà pervenire via fax allo scrivente ufficio che conseguentemente provvederà a trasmettere la delega con potere conciliativo;
- entro 30 giorni dalla convocazione si svolgerà il tentativo di conciliazione.

Per concludere si rammenta che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 410 c.p.c. novellato, la conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la Pubblica Amministrazione, può dar luogo a responsabilità amministrativa in caso di dolo o colpa grave.

Il Dirigente
Gianluca Lombardo